

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 11/03/2010 n. 31/2010  
d.lgs 163/06 Articoli 133, 2 - Codici 133.1, 2.1

L'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto ed il contratto specificano, sul punto, che l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle norme risultanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia nella Regione Siciliana, nonché dal Capitolato Generale approvato con DPR n. 1063/1962, e la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), e R.D. 25 maggio 1895, n. 350. Ebbene, osserva il Collegio che nessuno dei citati testi normativi impone l'apposizione, a pena di decadenza, della riserva per danni da sospensione illegittima sul verbale di sospensione. Sul punto, la stessa giurisprudenza prevalente pronunciata nella vigenza del DPR n.1063/1962, ha precisato che "soltanto la mancata o non esplicita riserva nel verbale di ripresa o nel registro di contabilità è motivo di decadenza" (lodo 15 aprile 1996, n. 54; Cass. 26 febbraio 1983, n. 1466), e che "in caso di sospensione lavori per causa imputabile alla stazione appaltante, deve ritenersi tempestiva la riserva apposta nel verbale di ripresa, dato che solo in tale momento l'appaltatore è in grado di apprezzare pienamente l'incidenza negativa della sospensione medesima, a nulla rilevando la circostanza della sua illegittimità sin dall'origine" (lodo 30 settembre 1996, n. 139), ed ancora che è "infondata l'eccezione di tardività della deduzione della questione relativa alla sospensione per omessa sua iscrizione in sede di riserva se non in occasione del verbale di ripresa dei lavori, in quanto l'esistenza del pregiudizio è comunque percepibile nella sua concretezza solo al momento in cui cessa la sospensione" (lodo 5 settembre 1992, n. 106; Cass. 17 ottobre 1977, n. 4430; Cass. 5 febbraio 1985, 2830; Cass. 28 maggio 1987, n. 9396; lodo 17 aprile 1966, n. 55). Alla luce dei principi appena richiamati, in relazione ai quali il Collegio non ha ragione di discostarsi, deve ritenersi che l'appaltatore era tenuto, nella fattispecie in esame, in relazione ai maggiori esborsi ed al pregiudizio derivante dalla sospensione dei lavori, ancorché illegittimamente disposta dalla stazione appaltante, a formulare tempestiva riserva nel verbale di ripresa dei lavori, ciò in quanto detto verbale costituisce documento idoneo all'osservanza del relativo onere e la ripresa dei lavori, nel segnare la cessazione della continuità del fatto produttivo di quel pregiudizio, ne evidenzia la rilevanza causale sulle pretese dell'appaltatore.